



**COMUNE DI PUTIFIGARI**  
**SERVIZI SOCIALI**

-----

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE**  
**DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL**  
**REDDITO DI INCLUSIONE (Re.I)**

(in esecuzione del Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 recante "disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà")

**IL COMUNE RENDE NOTO**

A partire dal 1° giugno 2018 è possibile presentare domanda di accesso alla misura di contrasto alla povertà denominata Re.I. su moduli predisposti e disponibili presso l'ufficio protocollo.

Ai sensi dell'art. 1, comma 192, della legge n. 205/2017 sono abrogati, con decorrenza 1 luglio 2018, tutti i requisiti familiari dell'articolo 3, del d.lgs n. 147/2017.

Pertanto il beneficio economico connesso al ReI potrà essere percepito da luglio 2018, da coloro i quali siano in possesso di tutti i requisiti richiesti fino alla data del 31 maggio, tranne quelli relativi alla composizione del nucleo familiare.

**Destinatari e requisiti.**

**1.1. Requisiti di residenza e di soggiorno.**

Al momento della domanda il nucleo familiare deve trovarsi, con riferimento alla composizione come risultante dalla DSU, in una delle seguenti condizioni:

1) nuclei familiari che, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, siano in possesso della cittadinanza dell'Unione o suo familiare con titolare del diritto di soggiorno o del diritto di

soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione internazionale,

2) residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.

Il ReI è incompatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

## **1.2. Requisiti economici.**

Il nucleo familiare del richiedente deve essere, per l'intera durata del beneficio, e congiuntamente, in possesso di:

1) un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000,00;

2) un valore dell'ISRE ai fini ReI non superiore ad euro 3.000,00;

3) un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;

4) un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000;

5) un valore non superiore alle soglie di cui ai precedenti numeri 1 e 2 relativamente all'ISEE e all'ISRE riferiti ad una situazione economica aggiornata qualora si sia verificata una variazione dell'indicatore della situazione reddituale (ISR) ovvero della situazione lavorativa. In quest'ultimo caso, si precisa che l'aggiornamento della situazione reddituale, all'atto della domanda, derivante dallo svolgimento di attività lavorative, avviene attraverso la compilazione della sezione ReI-Com del modello di domanda.

Se nel nucleo è presente un componente di età inferiore ad anni 18, sarà considerato l'ISEE minorenni; in assenza di minorenni nel nucleo, sarà considerato l'ISEE ordinario; in presenza di ISEE corrente (che aggiorna l'ISEE ordinario o l'ISEE minorenni) sarà comunque considerato quest'ultimo. In caso di presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni che non abbiano entrambi i genitori in comune, verrà considerato il più favorevole tra gli eventuali differenti indicatori ISEE Minori. *L'ISEE deve essere rinnovato alla scadenza per evitare la sospensione del beneficio.*

## **2. Beni durevoli**

Il nucleo familiare deve essere, congiuntamente, nelle seguenti condizioni:

1) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

2) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

**Decorrenza e durata.** Il ReI è concesso a decorrere dall'1 gennaio 2018. *Il beneficio economico è concesso per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi.*

### **3. Misura.**

La misura del beneficio non può essere superiore all'ammontare annuo dell'assegno sociale. Gli importi sono suscettibili di riduzioni in caso di fruizione di altri trattamenti assistenziali da parte di componenti il nucleo familiare, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi, il valore mensile del ReI è ridotto del valore mensile dei medesimi trattamenti.

Non sono comprese nel valore mensile dei trattamenti assistenziali che incidono sull'importo della prestazione:

- a) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
  - b) le indennità per i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;
  - c) le specifiche misure di sostegno economico, aggiuntive al beneficio economico del ReI, individuate nell'ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del comune o dell'ambito territoriale;
  - d) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
  - e) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.
- Ai fini della detrazione dei trattamenti assistenziali, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti beneficiari dell'assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014, viene dedotto dal ReI il solo incremento dell'assegno previsto per i nuclei familiari in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, pari ad 80 euro mensili.

In caso di percezione di redditi da parte dei componenti il nucleo familiare, il beneficio economico del ReI è ridotto dell'ISR del nucleo familiare, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nel medesimo indicatore. Infine, i redditi eventualmente non già compresi nell'ISR sono dichiarati all'atto della richiesta del beneficio secondo le modalità di comunicazione per la variazione della situazione lavorativa di uno dei componenti il nucleo familiare, così come specificate dalla circolare n. 172 dell'INPS del 22/11/2017.

In sostanza, il soddisfacimento dei requisiti per il diritto al ReI non necessariamente comporta il diritto al beneficio economico, in quanto questo è condizionato anche dall'eventuale fruizione di altri trattamenti assistenziali e dalla condizione reddituale

rappresentata dall'indicatore della situazione reddituale (ISR), al netto dei trattamenti assistenziali in esso considerati.

L'indicatore della situazione reddituale (ISR) viene calcolato sottraendo ai redditi del nucleo le eventuali spese per l'affitto (fino ad un massimo di 7.000 euro annui, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo) e il 20% degli eventuali redditi annui da lavoro dipendente (fino ad un massimo di 3.000 euro). L'ammontare del beneficio economico del ReI viene, quindi, determinato integrando, fino alla soglia corrispondente al numero di componenti il nucleo familiare, le risorse a disposizione delle famiglie.

Numero componenti	Soglia di riferimento in sede di prima applicazione	Beneficio massimo mensile
1	€ 2.250,00	€ 187,50
2	€ 3.532,50	€ 294,38
3	€ 4.590,00	€ 382,50
4	€ 5.535,00	€ 461,25
5 o più	€ 5.824,80	€ 485,40

#### **4. Modalità di presentazione della domanda.**

La domanda di ReI deve essere presentata presso l'**Ufficio Protocollo del Comune di Puitifigari**, sulla base dell'apposito modello di domanda predisposto dall'Inps, allegato al presente bando e disponibile altresì sul sito dell'Inps e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

**5. Riconoscimento del ReI.** Il Comune inoltra all'INPS, entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta del ReI, attraverso le modalità telematiche predisposte dall'Istituto, le informazioni contenute nel modulo di domanda del ReI, inclusive del codice fiscale del richiedente.

Gli ambiti territoriali e i comuni verificano, altresì, i requisiti di residenza e di soggiorno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, comunicandone l'esito, attraverso le medesime modalità di trasmissione delle domande, non oltre i quindici giorni lavorativi dalla richiesta del ReI. Il possesso dei requisiti, anche ai fini della determinazione del beneficio, è verificato dall'INPS con cadenza trimestrale, ove non diversamente specificato, ferma restando la necessità di aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore. L'INPS, a sua volta, verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla trasmissione della domanda, il possesso dei requisiti per l'accesso al ReI, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. Il versamento del beneficio è disposto dall'INPS successivamente alla comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione

del progetto personalizzato e decorre dal mese successivo alla richiesta del beneficio. Le erogazioni sono disposte mensilmente.

**6. Erogazione del ReI.** Il beneficio economico è erogato per il tramite della carta acquisti, denominata Carta ReI. La Carta ReI consente la possibilità di prelievi di contante, entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio massimo attribuibile, secondo quanto stabilito dall'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo. La Carta è inoltre utilizzabile per l'acquisto dei generi già previsti per la Carta acquisti. La suddetta carta viene emessa dal concessionario del servizio, ovvero Poste Italiane S.p.a. - Servizio Banco Posta.

Quest'ultimo invierà al beneficiario apposita comunicazione, tramite lettera, di avvenuta emissione della Carta ReI. L'utilizzo della carta per i prelievi di contante presso gli ATM dei circuiti bancari, comporta l'applicazione di una commissione pari a euro 1,75, mentre l'utilizzo presso gli ATM di Poste Italiane S.p.a., prevede l'applicazione di una commissione pari a euro 1.

Ulteriori informazioni relative all'utilizzo della carta saranno disponibili sul sito internet di Poste Italiane.

**6.1. Assegni per nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni.** I beneficiari del ReI accedono all'assegno per i nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni, qualora ricorrano le condizioni previste dalla rispettiva disciplina, compilando l'apposita dichiarazione di responsabilità prevista al quadro E della domanda.

## **7. Valutazione multidimensionale del bisogno.**

In base a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo, ai servizi alla persona previsti dal ReI si accede previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti, valutazione che tiene conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità del nucleo, nonché dei fattori ambientali e di sostegno presenti. L'analisi è volta ad approfondire le sotto elencate tematiche:

- a) le condizioni e funzionamenti personali e sociali;
- b) la situazione economica;
- c) la situazione lavorativa e profilo di occupabilità;
- d) l'educazione, istruzione e formazione;
- e) la condizione abitativa;
- f) le reti familiari, di prossimità e sociali.

L'OPERATORE SOCIALE  
Dr.ssa Alvau Loredana

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE  
Dr. Manca Giuseppe

Putifigari 01 Giugno 2018